

Pensioni - Trattamento pensionistico lavoratori agricoli a tempo determinato - Base di calcolo.

Corte d'appello di Firenze - 17.11.2011 n. 1223 – Pres. Pieri – Rel. Schiavone – INPS (Avv.ti Napoletano, Imbriaci) – N.F., P.N., G.G., T.M., R.G., S.E. (Avv.ti Azzone, Pippi)

La legge di interpretazione autentica (191\2009) non lascia adito a dubbi di sorta e, anche per le prestazioni pensionistiche e per il calcolo della contribuzione degli operai agricoli a tempo determinato, si applica quel meccanismo che la legge n. 144\1999 aveva stabilito soltanto per le prestazioni temporanee.

FATTO -Con le sentenze n. 96, 100, 99, 95, 94, 98 del 9/3/2010 il Tribunale di Grosseto, giudice del lavoro, compensando le spese di lite, accoglieva il ricorso dei predetti ricorrenti condannando l'INPS a riliquidare loro il trattamento pensionistico, calcolato sulla base del salario medio convenzionale determinato, sino al 31/12/1997, con riferimento all'anno in cui l'attività lavorativa era stata prestata, oltre interessi legali sui ratei arretrati. Avverso la sentenza interponeva appello l'INPS che, sulla base dei motivi meglio di seguito esplicitati, concludeva per l'accoglimento del gravame con conseguente rigetto del ricorso introduttivo.

Resistevano all'appello i ricorrenti di primo grado, per il rigetto e la conferma della decisione appellata.

All'udienza del 17/11/2011, riunite le cause come sopra rubricate, per connessione oggettiva, trattandosi di decisione attinente alla medesima questione, venivano discusse e decise come da dispositivo del quale veniva data pubblica lettura.

DIRITTO - Opera utile è sicuramente premettere alcune considerazioni in fatto.

Parte ricorrente, pensionata, per aver svolto l'attività di operaia agricola a tempo determinato (salarziata giornaliera) si rivolgeva al Tribunale per sentir dichiarare l'illegittimità della

liquidazione del proprio trattamento pensionistico sotto due aspetti:

1. Per aver applicato il criterio di cui al DPR. n. 488/1968 e, quindi, i salari convenzionali di cui ai decreti attuativi, determinati non con riferimento all'anno di svolgimento delle prestazioni considerate ai fini pensionistici (gli ultimi dieci anni), bensì con riferimento, per ciascuno, all'anno precedente, ciò fino al 31/12/1997;
2. Per il periodo successivo, quindi dall'1/1/1998, per aver applicato il c.d. salario bloccato pubblicato nel 1998, di importo comunque inferiore a quello convenzionalmente stabilito.

Il Tribunale accoglieva parzialmente il ricorso e, cioè, limitatamente alla prima domanda. Il rigetto della seconda domanda non è stato, però, assoggettato ad appello incidentale, sicché non è utile in questo grado occuparsene.

Il ragionamento seguito dal primo giudice è stato, innanzitutto ricognitivo del susseguirsi della normativa in materia, secondariamente ha preso atto della divisione della giurisprudenza di legittimità, quindi, ha concluso aderendo ad uno fra gli indirizzi espressi dalla Suprema Corte.

In sintesi è stato evidenziato come, con passaggio dal sistema contributivo a quello retributivo, avvenuto nel 1968, si imponeva stabilire un criterio per la determinazione delle retribuzioni da prendere in considerazione al fine del calcolo del trattamento pensionistico divenuto, appunto, retributivo. Il cit. DPR. n. 488 stabiliva, pertanto, che i contributi erano dovuti in rapporto alle retribuzioni medie determinate da appositi decreti ministeriali annuali. E' intervenuta la L. n. 457/1972, la quale, disciplinando l'indennità di malattia, di disoccupazione e quella di maternità, ha stabilito all'art. 3, che, per i salariati fissi (comma 2), la retribuzione fosse calcolata sulla media annuale al 30 ottobre dell'anno precedente, mentre (comma 3) per i giornalieri, quel calcolo andava fatto riguardo alla medesima data ma riferita a ciascun anno.

Gli era però che per prassi amministrativa l'INPS provvedeva ad applicare per entrambe le categorie l'unico criterio stabilito per i salariati fissi (calcolo al 30 ottobre dell'anno precedente) e questa prassi venne avallata per effetto dell'intervento di una legge interpretativa (L. n. 144/1999), il cui art. 45, c. 21 ha stabilito - per l'appunto ma sempre per la liquidazione delle prestazioni temporanee - che l'unico criterio applicabile fosse quello dettato per i calcoli relativi ai salariati fissi.

Ciò detto, il Tribunale notava che in questo quadro si rinvenivano due posizioni opposte assunte dai giudici di legittimità:

- a. la più remota (ex multis C. 2378/07), secondo cui il DRP. n. 488/1968 non poteva dare adito ad incertezze interpretative perché, per i lavoratori giornalieri, si riferiva esplicitamente alla media delle retribuzioni di ciascun anno di prestazione, distinguendo questo criterio nettamente da quello previsto per i salariati fissi e non si rinveniva alcun riferimento normativo per unificare la disciplina;
- b. la seconda e più recente (ex plurimis C. 2531/09), aderendo, invece, alla prospettazione assegnata alla questione dall'INPS, ha ritenuto che la legge interpretativa abbia finito con l'unificare il sistema, adottando per tutti il calcolo riferito all'anno precedente.

Il Giudice di prime cure, quindi, rilevato come non vi fossero ragioni per estendere al calcolo della base pensionistica degli OTD (Operai a Tempo Determinato) il criterio dettato soltanto per le prestazioni temporanee, affermava di aderire all'interpretazione più remota, condannando l'Istituto di previdenza, come detto, al ricalcolo dei trattamenti ed a corrispondere gli arretrati.

Appella l'INPS sulla base di due motivi:

1. dissenso verso la prima interpretazione adottata dalla Cassazione e fatta propria dal Tribunale;
2. evidenziazione dell'intervento di ulteriore norma interpretativa (art. 2, c. 5 e 153, L. n. 191/2009) che avrebbe posto fine alla contesa sul punto.

Resiste al gravame parte ricorrente di primo grado che – non appellando incidentalmente il capo della domanda rigettato - conclude per il rigetto dell'appello, evidenziando il contrasto della normativa intanto sopravvenuta sia con la Costituzione che con le norme e la giurisprudenza comunitaria, sollecitando nell'uno e nell'altro caso, la sollevazione delle relative questioni.

Il legislatore, dunque, nelle more, è intervenuto nella specifica materia, dettando, con la L. n. 191/2009, la seguente disciplina: “Il terzo comma dell'articolo 3 della legge 8 agosto 1972, n. 457, si interpreta nel senso che il termine ivi previsto del 30 ottobre per la rilevazione della media tra le retribuzioni per le diverse qualifiche previste dai contratti collettivi provinciali di lavoro ai fini della determinazione della retribuzione media convenzionale da porre a base per le prestazioni pensionistiche e per il calcolo della contribuzione degli operai agricoli a

tempo determinato e' il medesimo di quello previsto al secondo comma dell'articolo 3 della citata legge n. 457 del 1972 per gli operai a tempo indeterminato”.

Ritiene la Corte – trattando in primis il secondo dei motivi di appello, data la sua forza assorbente – che il significato da assegnare alle parole appena trascritte non lascia adito a dubbi di sorta. In sostanza, è stato eliminato l’equivoco interpretativo che aveva sollecitato posizioni quali quella della sentenza qui appellata, prevedendo esplicitamente anche per le prestazioni pensionistiche e per il calcolo della contribuzione degli operai agricoli a tempo determinato quel meccanismo che la L. n. 144/1999 aveva stabilito soltanto per le prestazioni temporanee, finendo con l’avallare la posizione da ultimo assunto dalla Suprema Corte.

La normativa è stata dubitata di incostituzionalità – per tutti gli stessi parametri ora evidenziati da parte appellata - ma il Giudice delle leggi, con la recentissima sentenza n. 257/2011, dopo aver dichiarato inammissibili alcuni motivi, ha dichiarato “non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 5, della detta legge 23 dicembre 2009, n. 191, sollevate, in riferimento agli articoli 3, 111, primo e secondo comma, 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 6 e 14 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, dal Tribunale di Rossano, in funzione di giudice del lavoro, con l’ordinanza indicata in epigrafe”.

In buona sostanza il Giudice delle leggi (ma il rinvio alla lettura della decisione è d’obbligo per non interferire nell’armonia dell’esposizione), dopo aver richiamato i propri precedenti sulla legittimità delle norme interpretative, nonché di quelle innovative con efficacia retroattiva – purchè non penali -, specie nei rapporti di durata, quali quello pensionistico ed anche in senso peggiorativo, ha affermato, in un fondamentale passaggio che: “È vero che le prestazioni temporanee sono diverse da quelle pensionistico – contributive; non è esatto, però, che, come il rimettente sembra postulare, queste ultime riguardino tutt’altra materia rispetto alle prime, essendo palese che le une e le altre attengono al complessivo trattamento previdenziale della categoria dei lavoratori agricoli, sicché appare non irragionevole la finalità perseguita dal legislatore, diretta a ricondurre il sistema ad una disciplina uniforme, utilizzando, ai fini del calcolo di tutte le prestazioni, le retribuzioni dell’anno precedente. Del resto, la presunta irragionevolezza della norma censurata va esclusa anche sotto altro profilo.

Invero, l’opzione ermeneutica prescelta dal legislatore non ha affatto introdotto nella disposizione interpretata un elemento ad essa del tutto estraneo, ma si è limitata ad assegnarle

un significato riconoscibile come una delle possibili letture del testo originario. Il che è reso evidente dai contrastanti orientamenti della giurisprudenza di legittimità, di cui la medesima ordinanza di rimessione dà conto e che sono anteriori alla norma censurata. Tali orientamenti rivelano una situazione di oggettiva incertezza del dato normativo e dunque rendono non irragionevole il ricorso del legislatore alla interpretazione autentica (ordinanza n. 400 del 2007)”.

La Consulta, inoltre ha escluso che la normativa si ponga in contrasto con una serie di disposizioni europee (anche interpretative). Non con l’art. 6 CEDU in relazione all’art. 111 Cost., né con l’art. 14 in rapporto all’art. 117 Cost., infatti, per quanto attiene il primo parametro, vengono evidenziate le motivazioni che – pur alla luce della prassi interpretativa adottata dalla stessa CGCE - rendono legittimo l’intervento del legislatore in corso di pendenza di rapporti e, addirittura, anche di liti giudiziarie.

Per vero parte appellata, prospetta una questione di legittimità comunitaria della norma interpretativa solo in apparenza nuova e diversa, rispetto a quelle già vagliate dalla Corte Costituzionale.

Essa parte, prende le mosse dalla ricostruzione del concetto di retribuzione per assimilarvi quello di trattamento pensionistico e da questo punto evidenzia la violazione della clausola 4 del TUE in quanto sarebbe stata operata una discriminazione tra lavoratori agricoli a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato (pag. 35) in ragione del (preteso) differente momento di computo delle retribuzioni utili ai fini del calcolo delle pensioni.

In realtà, come si evince dalla norma interpretativa, dalla giurisprudenza di legittimità e dalla sentenza del Collegio costituzionale, lo scopo perseguito dal legislatore è stato quello di omogeneizzare i due sistemi di calcolo, applicando agli OTD quello previsto per i salariati fissi. Semmai, dunque, la lagnanza avrebbe dovuto tendere al mantenimento della distinzione come disegnata dal DPR. n. 488/1968.

Ad ogni buon conto, fatto sta che anche su questo versante il Giudice delle leggi ha preso inequivoca posizione, affermando: “Né è ravvisabile «una discriminazione in sfavore di categorie deboli». (...) si deve osservare che la norma si limita ad equiparare, ai fini della individuazione del termine in essa contemplato, la categoria degli operai agricoli a tempo determinato a quella degli operai agricoli a tempo indeterminato, così uniformando il sistema ed adottando un criterio già presente nell’ordinamento”. Nemmeno, poi, risultavano “le ragioni sulla cui base ritenere che la contribuzione degli operai agricoli non sia correlata al salario reale per l’equiparazione, operata dalla norma censurata, tra operai agricoli a tempo

determinato e a tempo indeterminato”.

L'appello dev'essere conclusivamente accolto ma la particolarità delle questioni trattate e che emerge da quanto finora detto e la necessità di disciplinare la materia con norma interpretativa, addirittura sottoposta al vaglio positivo della Corte costituzionale, sono giusti motivi per compensare integralmente fra le parti le spese del doppio grado.

(Omissis)